



COMUNE DI ORCLANO PISANO
PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI PATROCINI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 30.11.2006

Esecutivo dal 15.12.2006

ART. 1

Oggetto – Finalità – Definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Orciano Pisano a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento per "patrocinio" s'intende il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa cui il Comune aderisce, in linea generale.

ART.2

Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco.
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, è la Giunta Comunale che rilascia il patrocinio e comunque o in conformità di quanto previsto all'art. 9.
3. La concessione del patrocinio comporta automaticamente l'applicazione delle agevolazioni di cui al D. Lgs. 507/93 in materia di tasse ed imposte comunali.

ART. 3

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART.4

Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è rilasciata sulla base della valutazione dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base del numero di potenziali fruitori;
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate e comunque non può essere concesso in relazione ad attività generali.

ART.5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Nel caso di cui al precedente comma, il provvedimento del Sindaco è sostituito da una deliberazione della Giunta Comunale, la quale contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART.6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico o sindacale;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative: lo strumento della sponsorizzazione è disciplinato da apposito regolamento comunale.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 7

Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio del Comune di Orciano Pisano devono presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima l'inizio dell'evento, indicando, in modo succinto:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

ART. 8

Utilizzo dello stemma del Comune di Orciano Pisano in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Orciano Pisano negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione .
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

ART. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta normalmente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nelle apposite disposizioni per la concessione di contributi e sovvenzioni.